



ASSOCIAZIONE "i Mascarârs di Tarcint"
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 01/12/ 2023

Il giorno 01 del mese di dicembre dell'anno 2023, alle ore 19.00 presso la sala sita nel Palazzo Frangipane nel Comune di Tarcento in Piazza Frangipane n. 7 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "i Mascarârs di Tarcint" convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifica dello statuto sociale;

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, signor Sergio Ganzitti, il quale chiama alle funzioni di Segretario il signor Carlo Toniutti

Punto 1. - Il Presidente specifica che in base al dl milleproroghe (198/2022, art. 9, comma 3-bis), è possibile modificare lo statuto con il quorum assembleare semplificato dell'assemblea ordinaria fino al 31.12.2023 (art. 9, comma 3-bis DL 198/2022, che modifica art. 101, comma 2, del d.lgs. 117/2017 – "Codice del Terzo Settore).

Il Presidente rileva altresì che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 11 soci e n. 4 deleghe.

Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.



ASSOCIAZIONE "i Mascarârs di Tarcint"
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL GIORNO 01/12/ 2023

Il giorno 01 del mese di dicembre dell'anno 2023, alle ore 19.00 presso la sala sita nel Palazzo Frangipane nel Comune di Tarcento in Piazza Frangipane n. 7 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "i Mascarârs di Tarcint" convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifica dello statuto sociale;

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, signor Sergio Ganzitti, il quale chiama alle funzioni di Segretario il signor Carlo Toniutti

Punto 1. - Il Presidente specifica che in base al dl milleproroghe (198/2022, art. 9, comma 3-bis), è possibile modificare lo statuto con il quorum assembleare semplificato dell'assemblea ordinaria fino al 31.12.2023 (art. 9, comma 3-bis DL 198/2022, che modifica art. 101, comma 2, del d.lgs. 117/2017 – "Codice del Terzo Settore).

Il Presidente rileva altresì che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 11 soci e n. 4 deleghe.

Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto dell'associazione articolo per articolo, comprendente n. 37 (trentasette) articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria, di ogni articolo e quindi all'approvazione di ogni singola norma.

A conclusione della lettura ed approvazione dei n. 37 (trentasette) articoli, viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità.

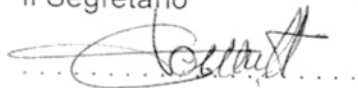
Infine, l'assemblea con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

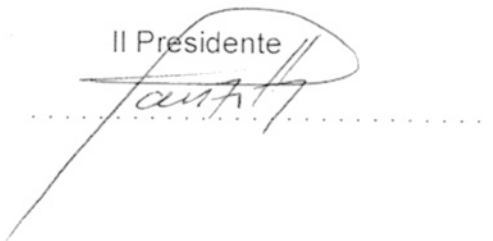
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19.40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Tarcento li, 01/12/2023

Il Presidente



REGISTRATO a UDINE il

AL N°

liquidati Euro

569

SERIE 3 - PRIVATI N.A.

ESSEME

12/03/2024

*Firma su delega del Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI



569
12/03/2024

Statuto della Associazione di Promozione Sociale "i Mascarârs di Tarcint"

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore – C.T.S.) l'Associazione non riconosciuta denominata "i Mascarârs di Tarcint", di seguito indicata anche come "Associazione" od "organizzazione".
2. L'ubicazione della sede è in via Julia, 15 - 33017 Tarcento (UD). Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.
3. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.
4. La denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" o la sigla "A.P.S." sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 2 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera C), 20, comma 4 e 35, comma 2 del presente Statuto.

Art. 3 – Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.
2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale ed in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al primo comma dell'art. 5 C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria diretta, personale e gratuita dei propri soci (o delle persone aderenti agli enti associati):
Lettera l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
3. In particolare, l'Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza delle maschere lignee carnevalesche tradizionali della Riviera Tarcentina (i "tomâts"), degli eventi e delle realtà locali ad esse collegate, delle mostre etnografiche e/o artistiche, delle mostre di artigianato locale, tramite corsi, mostre, manifestazioni, fiere dell'artigianato e gastronomia, conferenze, convegni, congressi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa che verrà ritenuta adatta allo scopo.
4. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:
 - preparare e diffondere materiale informativo;
 - pubblicare periodici o libri a stampa o multimediali;
 - collaborare con mezzi mediatici;
 - organizzare convegni, simposi, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di valorizzazione delle tradizioni culturali ed artistiche in questo campo;
 - stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - accedere, ove sia utile o necessario al fine di raggiungere gli scopi sociali, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste;
 - quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo.
5. L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.
6. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
7. L'Organizzazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.
8. L'Organizzazione può infine esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
9. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.LGS. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di

interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Apporto del volontariato

1. Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati.
2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
3. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Personale retribuito

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'organizzazione.

Titolo II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, QUOTE, divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione, bilancio di esercizio

Art. 6 - Risorse dell'Associazione

1. Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) quote associative;
 - d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
 - e) contributi di organismi internazionali;
 - f) donazioni e lasciti testamentari;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
 - i) entrate derivanti da attività diverse e da attività di raccolta fondi.

Art. 7 – Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione e gratuità delle cariche

1. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente atto.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.
3. S'impone anche la gratuità delle cariche, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - Anno sociale e Bilancio di esercizio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il Bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al Bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, comma 7, del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

3. Il Bilancio o rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione.

4. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

5. Copia del Bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei Soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale. Esso inoltre deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.

6. Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati, che siano anche amministratori, non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 9 - Quota associativa

1. L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.

2. In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di più di una annualità si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 14, punto 3 a) del presente Statuto.

3. In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

TITOLO III - I SOCI

Art. 10 - Composizione dell'Associazione

1. Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità. Qualora trattasi di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

2. È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 4, comma 3.

4. Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci fondatori
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

5. Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art. 11 - Diritti del socio

1. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

2. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, di approvare il Bilancio e a ricoprire cariche, nonché dei diritti dell'elettorato attivo e passivo. Sino al raggiungimento della maggiore età, gli eventuali Soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

3. Tutti i Soci hanno altresì i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 12 - Doveri del socio

1. Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, ad esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

2. I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 13 - Criteri di ammissione del socio

1. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.

2. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.

3. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

4. L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 14 – Recesso, esclusione e decesso del socio

1. Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

2. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.

3. Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e sui suoi Soci.

4. Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

5. L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

6. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 15 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo (eventuale);
- e) Il Revisore Legale dei conti (eventuale).

2. In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito

TITOLO V – ASSEMBLEA

Art. 16 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

2. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

3. L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzianti od astenuti.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto:

- a) Delibera sull'approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;

- b) Delibera sull'entità della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
c) Decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché dell'Organo di Controllo, ove l'Assemblea stessa lo istituisca o quando la sua istituzione sia obbligatoria in base all'art. 30 CTS;
d) Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove eletto od obbligatorio, dell'Organo di Controllo;
e) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) Decide sul ricorso che il socio proponga avverso il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti;
h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) Delibera su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria a norma del successivo Art. 18;
j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) le eventuali modifiche del presente Statuto;
- b) sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del segretario.
- c) Sullo scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore, nonché sulla sua trasformazione, fusione o scissione.

Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea

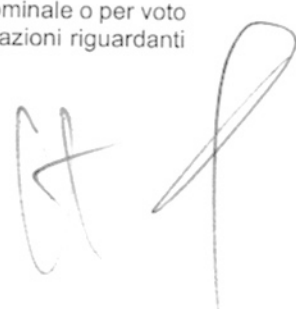
1. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un locale ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.
2. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio di esercizio; può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche l'Organo di Controllo, ove esistente, o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei soci.
3. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
4. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare secondo quanto previsto dall' art. 20 punto 1.
5. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, mediante avviso pubblicato su un eventuale sito web gestito dalla Associazione e/o mediante lettera o e-mail indirizzata ai singoli Soci.
6. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art. 20 - Validità dell'Assemblea (quorum costitutivi e deliberativi)

1. In prima convocazione, l'Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
3. Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione, le eventuali variazioni dello statuto sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50%+1 (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, esse sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto.
4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Art. 21 - Svolgimento e verbalizzazione

1. Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto un Presidente dell'Assemblea temporaneo.
2. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o in alternativa può conferire delega scritta ad altro socio nel limite massimo di n. 2 che ciascun socio può raccogliere per ciascuna assemblea. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto segreto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.



3. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea; in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario ed inseriti nell'apposito Libro.

TITOLO VI - CONSIGLIO DIRETTIVO, Presidente e Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Art. 22 - Nomina e composizione

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari che va da 3 a 7 consiglieri. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante può esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei consiglieri stabiliti.
2. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi ai sensi del precedente art. 11, comma 2. Per farlo deve presentare la propria candidatura prima della votazione, per permettere l'affissione di una lista di persone eleggibili. Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà per ballottaggio.
3. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa.
4. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria con i primi non eletti, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte.
5. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.
6. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione. Detti Comitati verranno disciplinati da un apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Competenze e convocazione del Consiglio

1. Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà, se necessario, appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto finanziario ed economico dell'esercizio in corso e i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire. Tali bilanci e tale quota dovranno essere approvati in sede di Assemblea Ordinaria dei soci entro la fine di aprile.
2. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 24 - Delibere del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta ed inseriti nell'apposito Libro.

Art. 25 - Presidente e Vicepresidente

1. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi con delibera della maggioranza del Consiglio Direttivo. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 26 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.
2. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.



3. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente una bozza di rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Su tale ultimo documento si pronuncerà l'assemblea ordinaria ai sensi del precedente articolo 17, comma 1, lettera A).
4. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza semplice della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 27 – Segretario

1. Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e nel Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione.
3. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto.
4. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

TITOLO VII – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI (eventuali)

Art. 28 - Organo di Controllo (eventuale)

1. Laddove ciò sia richiesto per legge ovvero per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato Presidente, e due supplenti, che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Di tali componenti il collegio, almeno uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Il Collegio o l'organo monocratico rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
2. L'organo di controllo:
 - A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
 - B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
 - D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.
6. Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D. Lgs. 117/2017.
7. Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.
8. Ciascun componente l'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Revisore legale dei conti (eventuale)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 30 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.



3. Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 (trenta) giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Art. 31 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati, tra gli Associati e l'Organizzazione, tra i membri degli Organi dell'organizzazione, tra gli Organi dell'Organizzazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'associazione.
3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

ART. 32 - Responsabilità dell'organizzazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 33 - Assicurazione dell'organizzazione

1. L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 34 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 35 - Scioglimento

1. L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:
 - A) se il numero dei Soci è inferiore al numero stabilito dall'articolo 35, comma 1, CTS; (7 soci)
 - B) Su delibera dell'Assemblea Straordinaria;
 - C) Negli altri casi di cui all'articolo 27 del Codice civile.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Art. 36 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
3. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.
4. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 37 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

